

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	179
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	184

##### SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	181
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	181
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto</i> ) .....	185
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	182

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	183

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipa-**

**zioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.**

**C. 4307 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite V e VII).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il relatore, sulla base della relazione introduttiva svolta nella giornata di ieri, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Donella MATTESINI (PD) giudica in termini fortemente negativi il provvedimento in esame, anzitutto per ragioni di metodo, considerato che si è di fronte all'ennesimo « decreto *omnibus* » dal contenuto eterogeneo, che viola i principi sulla qualità della legislazione più volte richiamati dal Presidente della Repubblica: un simile modo di legiferare cela, a suo avviso, la totale assenza di una programmazione di interventi, che induce il Governo ad agire solo in presenza di emergenze.

Soffermandosi più nel dettaglio sul contenuto del provvedimento, nel far notare la parzialità dell'intervento di reintegro del FUS, evidenzia anche che i costi di tale operazione ricadranno sulle spalle dei consumatori e delle famiglie, considerato che per la relativa copertura finanziaria il provvedimento prevede un aumento delle accise sulla benzina. In proposito, osserva che tale misura dà l'idea di quanto il Governo concepisca la cultura come « bene di lusso », per godere del quale i cittadini – in particolare quelli appartenenti ai ceti sociali medio-bassi – saranno chiamati ad un sacrificio significativo, a causa delle spinte inflazionistiche determinate da queste disposizioni.

Dopo avere espresso perplessità sulle norme relative alla moratoria sul nucleare, che testimoniano lo stato di confusione del Governo nell'ambito delle politiche energetiche, fa notare che il provvedimento contiene importanti disposizioni di interesse della XI Commissione, delle quali il relatore non ha fatto alcun cenno nel suo intervento introduttivo di ieri e che, al contrario, avrebbero dovuto essere adeguatamente menzionate, in quanto riferite a materie di competenza della Commissione stessa. Fa riferimento, in primo luogo, alle misure contenute all'articolo 2, comma 3, che autorizzano l'assunzione di

personale (mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità), nel quadro del potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente: tale intervento contraddice, a suo giudizio, l'orientamento sostenuto dalla maggioranza in occasione dell'esame di altri provvedimenti, laddove è stata più volte manifestata la contrarietà a qualsiasi ipotesi di stabilizzazione del personale nel settore pubblico al di fuori dello svolgimento di concorsi. Si sofferma, poi, sul comma 4 dell'articolo 2, manifestando perplessità sul tale parte dell'articolato, laddove si prevede l'affidamento di delicati servizi tecnici alla società ALES s.p.a., ai fini dell'attuazione del programma di prevenzione, manutenzione e restauro nelle aree di Pompei: in proposito, paventa il rischio che questa società si trasformi in una sorta di agenzia interinale nelle mani della maggioranza di Governo, che avrà la possibilità di farvi confluire personale di proprio gradimento, a scapito dei lavoratori socialmente utili al momento impiegati per tali funzioni, dal momento che non risultano specificati i profili professionali richiesti per lo svolgimento dei delicati compiti previsti.

In conclusione, pur apprezzando l'osservazione, che il relatore ha inserito nella propria proposta di parere, in ordine all'esigenza di assumere adeguate iniziative in favore dei lavoratori impiegati in somministrazione presso l'INPS, dichiara – per le ragioni esposte in precedenza – l'orientamento contrario del suo gruppo sul complesso del provvedimento in esame.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), pur preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, intende esprimere, a titolo personale, ampie riserve sull'articolo 7 del provvedimento in esame (recante disposizioni sull'operatività della Cassa depositi e prestiti), in quanto espressione di una linea di politica economica che giudica non convincente. Si riserva, pertanto, di assumere

una posizione definitiva sul complesso del provvedimento nel prosieguo dell'*iter* di esame.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, intende anzitutto precisare – in merito alle considerazioni svolte in precedenza dall'onorevole Mattesini – di non avere giudicato opportuno fare riferimento, nella propria relazione introduttiva, alle norme contenute ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, avendole ritenute di prevalente competenza della VII Commissione. Nel ripercorrere, quindi, il contenuto della sua proposta di parere favorevole con osservazione, ne raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), rilevato che il suo gruppo esprime un giudizio nettamente contrario sul complesso del provvedimento in esame, preannuncia tuttavia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, in quanto essa – pur valutando in termini favorevoli il decreto-legge approvato dal Senato – torna tuttavia a porre in rilievo l'esigenza di risolvere la questione dei lavoratori in somministrazione dell'INPS. Nel fare presente, in proposito, che sono stati presentati alcuni emendamenti presso le Commissioni di merito per favorire un intervento su tale problematica, si riserva, quindi, di svolgere ulteriori considerazioni sul testo in esame nel prosieguo dell'*iter* in Assemblea.

Cesare DAMIANO (PD), associandosi alle considerazioni svolte in precedenza dall'onorevole Mattesini, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, attesa la forte ostilità nei confronti del complesso del provvedimento in titolo. Ciò nondimeno, intende manifestare un certo apprezzamento per il rilievo – contenuto nella predetta proposta – che fa riferimento alla questione dei lavoratori impiegati in somministrazione presso l'INPS, auspicando un intervento normativo sulla materia che soddisfi le esigenze di tali

lavoratori, senza peraltro mettere in discussione i diritti dei vincitori di concorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.**

**C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti al provvedimento in esame; pertanto, il testo della proposta di legge, come modificato dal Senato, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame – è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge nn. 2671, 3343, 3549, 3582 e 4030 (*vedi allegato 2*), recante il seguente nuovo titolo: «Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia». Al riguardo, avverte che lo stesso Comitato ristretto, nella riunione del 27 aprile scorso, ha peraltro concordato sull'opportunità che, prima di procedere alla sua eventuale adozione come testo base, si possa acquisire l'orientamento del Governo su tale provvedimento.

Non essendovi obiezioni in proposito e preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata la proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo, elaborata dal Comitato ristretto (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 470, di martedì 19 aprile 2011*). In proposito, fa presente che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 aprile

scorso, si è convenuto di acquisire l'orientamento del Governo su tale provvedimento, prima di procedere alla sua eventuale adozione come testo base e, di conseguenza, alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Non essendovi obiezioni in proposito e preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.**

**Atto n. 358.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 28 aprile scorso ha convenuto sull'opportunità di prevedere lo svolgimento di un rapido ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo, da realizzare nella settimana di ripresa dei lavori parlamentari, successiva alla prevista sospensione in occasione delle elezioni amministrative.

Nessuno chiedendo di intervenire, ritiene, pertanto, che il dibattito di carattere

generale sullo schema di decreto in titolo possa opportunamente riprendere dopo lo svolgimento delle predette audizioni.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 maggio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

## ALLEGATO 1

**DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4307, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2011, recante « Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo », nel testo trasmesso dal Senato;

rilevato che si tratta di un provvedimento d'urgenza emanato dal Governo al fine di intervenire a sostegno di diversi ambiti pubblici, di preminente interesse economico e culturale;

preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, si segnala un'unica disposizione di diretto interesse, contenuta all'articolo 6, che aumenta il limite percentuale della spesa del Servizio Sanitario Nazionale della regione Abruzzo per i contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009;

segnalato che la norma in questione, prospettando una deroga ai limiti di assunzione di personale flessibile nell'ambito di una amministrazione pubblica, incide

su una materia particolarmente sensibile, già sottoposta all'attenzione della XI Commissione, in particolare in occasione della recente approvazione di un atto d'indirizzo riguardante i lavoratori impiegati in somministrazione presso l'INPS (risoluzione n. 8-00115, approvata il 30 marzo 2011);

osservato, pertanto, che le disposizioni contenute all'articolo 6 legittimerebbero la previsione di un intervento di analogo tenore in favore dei richiamati lavoratori somministrati dell'INPS,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 6, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di introdurre un comma 1-bis, diretto a garantire una deroga temporanea che consenta la prosecuzione dell'impiego di lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro operanti presso l'INPS, con l'obiettivo di assicurare gli attuali livelli di servizio dell'Istituto (che sarebbero seriamente compromessi da una significativa riduzione delle risorse umane), senza tuttavia determinare forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro e fermo restando il diritto dei vincitori di concorso.



## ALLEGATO 2

**Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. (C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santa-gata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli).**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA  
DAL COMITATO RISTRETTO**

**Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia.**

ART. 1.

*(Introduzione, in via sperimentale, di norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia e delega al Governo per la definizione di un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. In via sperimentale, i lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1° luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 hanno facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età di cui al comma 2, dandone preavviso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia.

2-ter. Quando è stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto di cui al comma 2-bis, gli obblighi contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima, sono ridotti di due terzi.

Il trattamento pensionistico a cui il lavoratore ha diritto al momento del pensionamento è pari a quello che sarebbe stato attivato se non fosse stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, con la sola aggiunta di quanto spettante a titolo di perequazione automatica, maturato nel frattempo. È altresì erogata una pensione supplementare corrispondente alla sommatoria dei contributi ridotti versati nel periodo di prosecuzione del rapporto.

2-quater. Decorso il termine previsto per il pensionamento di vecchiaia del dipendente per raggiunti limiti di età, quando questi ha esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendogli, in aggiunta al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. L'indennità aggiuntiva non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del secondo anno successivo alla scadenza del termine originariamente previsto per il pensionamento del dipendente.

2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è ripartita annualmente, mediante apposito bando di gara ad evidenza pubblica, una

quota pari al 30 per cento delle risorse rese disponibili dai risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate dagli istituti previdenziali, al fine di finanziare borse di studio finalizzate all'apprendimento e alla qualificazione professionale onde favorire l'accesso al lavoro dei giovani. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì le modalità per la definizione dei bandi di gara e per la presentazione delle domande di finanziamento ».

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la facoltà dei lavoratori dipendenti del settore privato di introdurre un meccanismo di prosecuzione *part-time* del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità, in concomitanza con la corrispondente assunzione, con contratti di lavoro *part-time*, di giovani lavoratori.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) facoltà per il lavoratore, al momento della maturazione di almeno 40 anni di anzianità contributiva, di passare, previa intesa con il datore di lavoro, ad un rapporto di lavoro *part-time* per un anno, con calcolo della pensione determinato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data di perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi;

b) contestuale trasferimento in busta paga in favore del lavoratore, al momento dell'esercizio della facoltà di cui alla lettera a), della somma detassata corrispondente alla metà dell'aliquota prevista dalla legislazione vigente e mantenimento dell'altra metà della predetta aliquota in capo al datore di lavoro;

c) possibilità per il datore di lavoro di coprire con un ulteriore contratto di lavoro *part-time*, stipulato con un lavoratore di età non superiore a 30 anni, la prestazione lavorativa facente capo al lavoratore di cui alla lettera a);

d) previsione di una copertura previdenziale figurativa in favore del lavoratore di cui alla lettera c).

#### ART. 2.

*(Delega al Governo in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il trattamento unificato di vecchiaia).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la facoltà dei lavoratori del settore privato di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, fissando a regime quanto già stabilito in via sperimentale dall'articolo 1 della presente legge, in vista di una liberalizzazione più complessiva dell'età pensionabile, nell'ambito di limiti anagrafici minimi e massimi previsti per il trattamento unificato di vecchiaia, sostitutivo delle diverse tipologie vigenti.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto degli effetti economici e sociali prodotti nel frattempo dalla disciplina transitoria introdotta dall'articolo 1 della presente legge e apportare a queste le conseguenti modifiche e integrazioni;

b) definire il ruolo delle parti nella decisione relativa alla prosecuzione del rapporto lavorativo, configurando le seguenti possibilità alternative:

1) facoltà per il datore di lavoro e il lavoratore, qualora quest'ultimo abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, di accordarsi preventivamente per il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i limiti di età, applicando i normali rendimenti di cui alle disposizioni di legge vigenti;

2) facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato



esclusivamente secondo il sistema retributivo, di proseguire la propria attività lavorativa anche senza l'accordo con il datore di lavoro, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendo al lavoratore un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. In questo caso il termine massimo di prosecuzione del rapporto di lavoro è pari a tre anni;

3) facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato secondo il sistema misto o interamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa per un anno oltre l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sempre che il rapporto di lavoro non sia risolto per altri motivi;

c) escludere dall'ambito applicativo delle disposizioni determinate categorie di lavori, con particolare riferimento a quelli usuranti;

d) prevedere che la domanda di permanenza al lavoro e di contestuale rinvio del godimento dell'assegno pensionistico sia sottoscritta, oltre che dal lavoratore, anche dal datore di lavoro, e sia inoltrata all'ente della previdenza obbligatoria competente entro e non oltre il mese successivo alla maturazione dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia e non oltre i tre mesi precedenti i termini per l'esercizio del diritto stesso;

e) destinare, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, i risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge alla previsione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, di età non superiore a 30 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute ai collaboratori in regime di monocommittenza.

### ART. 3.

*(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative).*

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dai citati articoli 1 e 2 e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

### ART. 4.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2-*quinquies*, della legge 11 maggio 1990, n. 108, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della presente legge, si provvede mediante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio 2011, di un « Fondo per l'inserimento lavorativo e l'occupabilità giovanile », nel quale confluiscono le economie derivanti dall'applicazione dei commi da 2-*bis* a 2-*quater* della citata

legge n. 108 del 1990, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della presente legge. A tal fine, la realizzazione degli interventi in attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo avviene nei limiti della dotazione del predetto Fondo, come de-

terminata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.